

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **122/2022** (ECLI:IT:COST:2022:122)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMATO** - Redattore: **AMATO** - Relatore: **ZANON**

Udienza Pubblica del **10/05/2022**; Decisione del **10/05/2022**

Deposito del **13/05/2022**; Pubblicazione in G. U. **18/05/2022**

Norme impugnate: Artt. 4 bis, c. 1°, e 58 ter della legge 26/07/1975, n. 354; art. 2 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12/07/1991, n. 203.

Massime: **44818**

Atti decisi: **ord. 100/2020**

ORDINANZA N. 122

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), e dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di S.F. P., con ordinanza del 18 giugno 2020, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020;

lette, in particolare, le istanze di differimento dell'udienza fatte pervenire dal Presidente del Consiglio dei ministri, nelle date del 4 e 5 maggio 2022, per il tramite dell'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, nonché la richiesta di rigetto di tali istanze presentata dall'avvocato Giovanna Beatrice Araniti per la parte costituita S.F. P.;

uditi, in proposito, l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanna Beatrice Araniti per S.F. P.

Rilevato che, all'esito dell'udienza pubblica del 23 marzo 2021, questa Corte, per le ragioni esposte nell'ordinanza n. 97 del 2021, da intendersi qui richiamate, ha rinviato all'odierna udienza la discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, al fine di consentire al Parlamento di disciplinare la materia alla luce dei rilievi contenuti nella predetta ordinanza;

che, nelle istanze innanzi richiamate, l'Avvocatura generale dello Stato ha evidenziato che il Parlamento, accogliendo la sollecitazione di questa Corte, «si è attivato per addivenire all'approvazione della normativa sulla revisione della disciplina attinente ai benefici penitenziari per i reati ostativi»;

che l'Avvocatura ha, tuttavia, sottolineato che «l'iter approvativo del disegno di legge all'uopo presentato si è completato soltanto presso la Camera dei Deputati, mentre il Senato della Repubblica non ha ancora terminato i propri lavori», in quanto «la fase di discussione è ancora in corso».

Considerato che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C. 1951-A, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»;

che il disegno di legge è stato trasmesso al Senato della Repubblica in data 1° aprile 2022 (A.S. n. 2574) ed è attualmente all'esame della II Commissione permanente (Giustizia), dove il relatore ne ha illustrato i contenuti, consentendo l'avvio della discussione generale;

che, come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 4 maggio 2022, il Presidente della suddetta Commissione ha auspicato un nuovo rinvio dell'odierna udienza «per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione»;

che permangono inalterate le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l'intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, alla luce dei rilievi svolti nell'ordinanza n. 97 del 2021;

che, inoltre, proprio in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge, appare necessario un ulteriore rinvio dell'udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori;

che, tuttavia, anche alla luce delle osservazioni della parte costituita, tale ulteriore rinvio

deve essere concesso in tempi contenuti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.